

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 11

(Pianificazione delle proprietà forestali)

1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.

2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF.

(3)

3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.

4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.

5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.

(4)

5 bis.

(ABROGATO)

(1)(5)

6. Il PFI è lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, di proprietà anche di soggetti diversi,

secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.

7. I PGF redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.

(6)

8.

(ABROGATO)

(2)(7)

9.

(ABROGATO)

(8)

10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF e delle SF approvati.

(9)

Note:

1 Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010

2 Comma 8 sostituito da art. 64, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010

3 Parole soppresse al comma 2 da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

4 Comma 5 sostituito da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

5 Comma 5 bis abrogato da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

6 Parole soppresse al comma 7 da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014

7 Comma 8 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014

8 Comma 9 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014

9 Parole sostituite al comma 10 da art. 92, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014